



Tribunale di Udine

sezione civile

DECRETO

Il giudice delegato al registro delle imprese, dott. Andrea
Zuliani;

visti gli atti e i documenti del procedimento iscritto n°
2034/2017 R.R.C.C., avviato su ricorso del (

di _____, via _____ in persona dell'amministratore
_____ l.", a sua volta in persona del legale rappresentante

rilevato che il ricorrente chiede che si proceda alla
cancellazione d'ufficio della iscrizione nel registro delle imprese
della cancellazione della società "A _____" (iscrizione
risalente al 5.1.2012), ritenendo non sussistente il presupposto di
legge dell'avvenuta liquidazione integrale del patrimonio sociale,
posto che la società risulterebbe avere tuttora la sostanziale
disponibilità di un'unità immobiliare inserita nel predetto
condominio;

rilevato che la ricorrente allega e documenta, in particolare,
che _____ "...!" deliberò, poco prima dell'approvazione
del bilancio finale di liquidazione, il conferimento dell'immobile in
un *trust*, denominato "_____ TRUST", indicando se stessa

quale *trustee*, e che alle successive assemblee condominiali partecipò un delegato del *trust*, dichiarando la disponibilità a contribuire alle spese condominiali, anche straordinarie, cui seguì, peraltro, solo un modesto pagamento parziale;

ritenuto che, sulla base delle stesse allegazioni di parte ricorrente, non sussiste il presupposto per la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione;

ritenuto, infatti:

a) da un lato, che _____ non è più intestataria dell'immobile, non tanto per averlo conferito in *trust* (posto che questo non è un soggetto di diritto, ma soltanto un patrimonio separato), quanto perché risulta avere cessato da tempo la funzione di *trustee* (è costui da considerare, infatti, il proprietario del bene, seppure con il vincolo di destinazione impresso dal *trust*), come risulta dai verbali di assemblea condominiale e dalla corrispondenza intercorsa (docc. n° 3 e n° 9, ove è indicata, quale "gestore del *trust*", la sig.ra _____ i);
è poi appena il caso di osservare che ogni questione inerente alla eventuale invalidità o inefficacia del *trust* dovrebbe necessariamente essere proposta in sede contenziosa (se ne dichiara consapevole la stessa parte nel ricorso);

b) dall'altro lato, e comunque, che la semplice titolarità *statica* di beni o diritti, o di rapporti passivi, non è di per sé incompatibile con l'estinzione della società conseguente alla

cancellazione dal registro delle imprese, essendo a tal fine rilevante soltanto l'eventuale prosecuzione dell'attività d'impresa (Cass. s.u. 9.4.2010, n° 8426; Cass. s.u. 12.3.2013, n° 6070; Cass. 6.7.2016, n° 13792);

ritenuto non necessario sentire "l'interessato", posto che non si procede alla cancellazione d'ufficio, ma soltanto alla reiezione della sollecitazione in tal senso di parte ricorrente;

visto l'art. 2191 c.c.;

respinge l'istanza e dichiara non luogo a provvedere alla richiesta cancellazione d'ufficio.

Udine, 8/8/2017.

Il giudice delegato al registro delle imprese.

(dott. Andrea Zuliani)

Depositato in cancelleria 21.8.2017